

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3395 di venerdì 26 settembre 2014

Le verifiche finali dei lavoratori in e-Learning

La verifica di apprendimento deve essere effettuata in presenza solo per i corsi che prevedono la verifica finale. Una disamina della normativa, della storia e dell'evoluzione della formazione in e-Learning. Di Rocco Vitale.

Brescia, 26 Sett ? La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emesso recentemente una risposta, con l' [interpello 12/2014](#), in relazione allo [svolgimento degli esami finali in modalità e-Learning](#). L'interpello dice chiaramente che "Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica finale obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione". Tale affermazione è corretta in quanto l'Allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 al punto d) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza" si riferisce ai corsi laddove tale verifica finale sia prevista.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330E] ?#>

Nel citato Accordo Stato Regioni al punto 4 viene definita la formazione dei lavoratori esplicitandola in **formazione generale e formazione specifica**. In questo contesto viene chiarito che solo la formazione generale può essere effettuata in modalità e-Learning. A tale proposito non vi è nessun riferimento (e neppure nelle Linee Applicative del 25/07/12) affinché i corsi di formazione generale dei lavoratori debbano concludersi con una verifica finale di apprendimento.

Mentre è, invece, chiaramente specificato ai punti 5 e 6 che i corsi per i preposti e quelli per i dirigenti debbano concludersi con una prova di verifica. Lo stesso vale per i datori di lavoro.

Pertanto si ritiene applicabile che la verifica di apprendimento debba essere effettuata in presenza o come precisano le Linee Applicative "da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza" solo per i corsi che prevedono la "verifica finale".

Il problema non si pone per la formazione specifica dei lavoratori in quanto per tale formazione non sono ammessi i corsi in [modalità e-Learning](#). Questa impostazione, che di fatto prevede lo svolgimento in presenza della formazione specifica dei lavoratori, è in coerenza con la formazione generale svolta in modalità e-Learning il cui esame finale, non previsto, di fatto viene svolto con la formazione specifica al momento della sua conclusione.

Del resto una applicazione logica e concreta, non puramente formale ma sostanziale della norma **rende anacronistica la verifica in presenza per i corsi in e-Learning per i lavoratori**. Un corso di 4 ore svolto dalle aziende in modalità e-Learning costituisce una formazione generale di base ed i lavoratori che svolgono tale formazione (nelle giuste e corrette modalità previste dall'Allegato I) non dovrebbero, poi, dedicare altre ore (tra trasporto, assenza con permessi dal lavoro, compilazione di un semplice test a risposte multiple o colloquio orale) che farebbero venire meno le motivazioni della formazione e-Learning. Infatti alla formazione generale deve seguire quella specifica per la quale è corretto prevedere la presenza in aula.

In un contesto differente ma, circa, con similari considerazioni la Regione Lombardia, ad esempio, con il [Decreto 10087 del 6.11.2013](#) della Direzione Generale Salute, ha autorizzato per tutto il personale le A.S.L. la possibilità di svolgere in e-Learning anche la formazione specifica e questa non prevede nessun esame di verifica finale in presenza ma solo una verifica in via telematica con test.

Risulta difficile capire perché i dipendenti delle ASL della Lombardia possano svolgere la [formazione specifica in e-Learning](#) mentre a quelli delle altre ASL d'Italia sia impedito (sic!). E poi perché ai dipendenti delle ASL è consentito e perché non lo è per le Università e via dicendo. Purtroppo sta diventando la prassi di questo paese più anarchico che federale.

In questa logica si colloca anche l'**aggiornamento** laddove è previsto per il suo svolgimento la modalità e-Learning. Infatti a coloro che hanno già svolto la rispettiva formazione (ASPP, RSPP, Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti, Coordinatori) non è più richiesta la verifica dell'apprendimento in quanto è stata già svolta in presenza, con la loro abilitazione allo svolgimento del ruolo. L'aggiornamento non deve, quindi, verificarne l'apprendimento ? in quanto già avvenuto ? ma, verificare la frequenza ai corsi di aggiornamento.

L'Allegato I sulla formazione in e-Learning dice chiaramente al punto d) che solo "la verifica dell'apprendimento finale va effettuata in presenza" e pertanto in tutti i casi in cui non è prevista nessuna verifica questa non può essere introdotta senza una revisione precisa da parte di un successivo Accordo Stato Regioni.

Non posso non ricordare come ci sono voluti ben 5 anni, dall'Accordo del 2006 a quello del 2011 affinché si potesse parlare di formazione on line o e-Learning. In questi cinque anni vi è stata una rivoluzione nell'informatica e la lentezza legislativa italiana ha solo alimentato confusione, imbrogli e mala formazione on line.

E-Learning senza pace. Come non ricordare la risposta dell'allora sottosegretario al lavoro che nel marzo 2007 rispondendo ad una interrogazione parlamentare sulla FAD, Formazione a Distanza (allora si chiamava così) dichiarava che "*...è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema*". Parole che non meritano nessun commento se non sorridere (per non piangere) perché la commedia da farsa è diventata tragedia. Vale la pena ricordare che la fase sperimentale delle Regioni doveva concludersi il 14 febbraio 2008 e di ciò le Linee Interpretative del 25 luglio 2012 annunciano "l'attesa della prevista revisione dell'Accordo del 26 gennaio 2006". Campa cavallo.

L' e-Learning rappresenta e rappresenterà sempre più una grande **occasione di sviluppo e di crescita del sistema e della cultura della sicurezza**. Porre freni e divieti significa andare contro il tempo e contro la storia del progresso. Servono poche e semplici regole e poi, il vero problema, non saranno le sanzioni ma, piuttosto il controllo - serio e severo - sui soggetti formatori che erogano la formazione in modalità e-Learning. A scanso di equivochi diciamo subito che intendiamo controlli di un solo ente a livello nazionale.

E per concludere, con chiarezza, precisione e determinazione la formazione generale dei lavoratori svolta in modalità e-Learning si conclude on line, senza alcuna verifica in presenza.

Rocco Vitale, presidente Aifos

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 12/2014 con risposta dell'11 luglio 2014 alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ? Prot. 37/0012639/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it